Penale Sent. Sez. 1 Num. 38709 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 18/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Defina Antonino (Cui 00at326) nato a SANT'ONOFRIO il 27/04/1966;
avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte d'appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
L'avv. Caprioli giuseppe conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino - in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazionecon la sentenza n. 7477 del 24 febbraio 2025 di annullamento della sentenza dell'11 giugno 2024 della Corte di appello di Torino - in parziale riforma della sentenza del 6 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Torino, ha assolto Antonino Defina dal reato di cui al capo 2) delle imputazioni, confermando nel resto la sentenza di condanna in ordine al capo 1) delle imputazioni, divenendo pertanto definitiva la condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo 4) delle imputazioni.

1.1. Va premesso che la sentenza impugnata ha confermato la condanna in relazione al capo 1) delle imputazioni, secondo cui il ricorrente, nella veste di

amministratore unico dal 17 settembre 2008 al 19 novembre 2010, della Ceda Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino del 14 dicembre 2014 - in concorso con Andrea Fortunati amministratore unico dal 19 novembre 2010 - teneva i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non istituendo, per tutta la durata dell'attività di impresa, né il libro giornale, né il libro degli inventari, né depositando alcun bilancio, venendo rinvenuti unicamente i registri degli acquisti e delle fatture emesse in relazione agli esercizi 2009 e 2010.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Antonino Defina, per il tramite dei difensori, avv. Rosalba Cannone e Giuseppe Caprioli, deducendo – con riferimento al solo capo 1 delle imputazioni, ovvero al delitto di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D n. 276 del 1942, (attualmente, art. 322, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 14 del 2019), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 3, 187 e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità manifesta della motivazione.

Ad avviso della difesa, abbandonato l'iter motivazionale fondato su un passaggio di gestione meramente fittizio da parte del ricorrente ad Andrea Fortunati, censurato come meramente congetturale da parte della sentenza di annullamento, la Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che nessun elemento era emerso a conforto dell'ipotesi che erano state formate le scritture contabili obbligatorie e, in particolare, il libro giornale e il libro degli inventari.

La difesa deduce che i Giudici di appello, nonostante avessero ritenuto l'effettività della successione nell'amministrazione societaria, non avrebbero riparametrato la condotta al solo turno di gestione del ricorrente, cessato dalla carica e dalle funzioni di amministratore nel mese di novembre dell'anno 2010, descritta, invece nel capo di imputazione, come commessa "per tutta la durata dell'attività di impresa".

Così argomentando, i giudici territoriali non avrebbero applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili spetta all'amministratore in carica al momento del fallimento, non gravando tale obbligo su colui che sia cessato dalla carica, non sussistendo un obbligo di conservazione della documentazione contabile.

Sarebbe, pertanto, illogica e congetturale l'affermazione di responsabilità fondata sul rilievo dell'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

periodo della gestione del ricorrente per non avere quest'ultimo consegnato alcunché al successore Andrea Fortunati, traendo tale erronea conclusione dai seguenti elementi probatori: dalle dichiarazioni del curatore, il quale aveva riferito di non avere reperito alcuna documentazione e di non avere ricevuto nulla dal Fortunati; dalla non corretta gestione della contabilità, dal mancato deposito da parte del Defina dei bilanci per l'anno 2008 e 2009, dati che confermerebbero secondo la sentenza impugnata la situazione di gestione irregolare; dalle dichiarazioni spontanee dello stesso ricorrente, il quale aveva dichiarato che, a fronte della impossibilità di ottenere un credito, ebbe a prelevare somme in contanti dalle disponibilità bancarie della Ceda s.r.l. per pagare ogni settimana i lavoratori non regolarizzati e il materiale.

Ciò precisato, ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata ha tratto dagli elementi indicati la prova dell'omessa consegna al curatore fallimentare delle scritture obbligatorie da parte di Fortunati e da ciò, illogicamente, la mancata tenuta delle stessa da parte di Defina, per il periodo di competenza.

Secondo la difesa mancherebbe la precisione richiesta perché tali circostanze possano assurgere a validità indiziaria ex art. 192 cod. proc. pen. perché passibili di diverse letture: sia che le stesse non erano state consegnate perché non formate dal precedente amministratore, sia che esse erano state debitamente trasmesse al Fortunati e da quest'ultimo soppresse e occultate. E ciò a fronte di un dato certo processuale, qual è la condanna definitiva di Fortunati per il reato di cui all'art. 10 del d.l. n. 74 del 2000, quale conseguenza della mancata tenuta del libro giornale in relazione agli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Tanto evidenziato, la difesa rileva che i Giudici di appello non hanno correttamente applicato la regola di giudizio da seguire nella valutazione, ex art. 238-*bis* cod. proc. pen., della sentenza irrevocabile adottata nei confronti di Fortunati sul punto dell'omessa tenuta; si contesta che, invece di attribuire valenza indiziaria, sia pure soggetta al regime probatorio di cui all'art. 192 cod. proc. pen., i Giudici di appello avrebbero censurato la statuizione decisoria, rivisitandone l'apparato argomentativo, affermando che la sentenza in questione non contenga alcun accertamento in ordine alla specifica sussistenza delle scritture contabili obbligatorie.

Si sostiene, cioè, che la sentenza a carico di Fortunati (ed anche quella per l'ulteriore reato di cui all'art. 5 d. lgs. n. 74 del 2010) erroneamente non sarebbe stata ritenuta prova diretta della sussistenza delle scritture, avendo i Giudici di appello rilevato che la mera mancata esibizione delle stesse da parte di Fortunati non fosse significativa, in assenza di altri indicatori, della avvenuta formazione delle scritture contabili.

Ciò precisato, osserva la difesa che partendo dal presupposto che il reato di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui all'art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, la statuizione di responsabilità di Andrea Fortunati per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs cit. ha necessariamente comportato l'implicita disamina circa la loro effettiva sussistenza, in quanto presupposto necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. cit.

In conclusione, la Corte di appello sovvertendo il giudicato nei confronti di Fortunati per il reato di cui all'art. 10 d. lgs. cit., in maniera illogica e apodittica ha ritenuto che detta decisione non rilevasse in ordine all'avvenuta formazione delle scritture contabili, affermando che l'unica documentazione tenuta sia stata quella consegnata allo studio "Caf and Partners", inidonea consentire la ricostruzione del patrimonio.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso come da memoria depositata in data 17 luglio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Va premesso che la sentenza rescindente - ai fini che qui interessano - in relazione alla condanna per il reato di bancarotta documentale, ha evidenziato che: «[l]a sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del Defina per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a lui contestato «per l'intera durata dell'attività dell'impresa», per l'omessa tenuta delle scritture contabili, muovendo dal presupposto che il Defina non abbia effettivamente ceduto le quote sociali e la gestione al Fortunati, ma avrebbe – «esclusivamente per finalità distrattiva e dolose» – compiuto un'operazione di mera forma. In tal senso la Corte distrettuale richiama: la deposizione del curatore in ordine al mancato rinvenimento della contabilità con riferimento «a entrambe […] le amministrazioni» (ossia quella del ricorrente e quella del Fortunati), l'esito della perquisizione compiuta dalla Guardia di finanza presso le sedi operative della società, la totale omissione della presentazione delle scritture contabili e dei bilanci, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale percorso argomentativo è, tuttavia, del tutto assertivo nella parte in cui assume che la cessione da parte del Defina sia stata solo fittizia, traendone l'omessa tenuta della contabilità da parte di quest'ultimo. Il Giudice del merito non ha dato in alcun modo conto di quanto ritenuto nella pronuncia irrevocabile nei confronti del Fortunati (da apprezzare ex art. 238-bis cod. proc. pen.) che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe attribuito solo a quest'ultimo l'occultamento e la distruzione della contabilità dal 2008 al 2010 (anno in cui il Defina è cessato dalla carica di amministratore), non esplicitando quindi le ragioni per cui la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condanna del Fortunati non sarebbe incompatibile con la responsabilità dell'imputato (per l'appunto, per l'omessa tenuta della contabilità). La responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale non può dirsi compiutamente chiarita neppure per il tramite della valorizzazione – pure contenuta nella sentenza impugnata – dell'affermazione (resa dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee) di aver gestito l'impresa fino al novembre del 2009 e di aver poi deciso di cederla perché già in evidente stato di crisi, aspetto ex se non inerente al thema in discorso, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo. Si impone, dunque, in parte qua l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata».

2. Tanto precisato, va rilevato che la Corte di appello, in conformità al *dictum* della sentenza rescindente, ha esaminato ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile emessa nei confronti di Andrea Fortunati, dando conto sia delle ragioni per le quali da tale sentenza non possa trarsi il convincimento della esistenza delle scritture contabili della cui omessa tenuta il ricorrente risponde, sia delle ragioni per le quali la condanna di Fortunati per il reato di cui all'art. 10 del d.lvo n. 74 del 2000 non risulti incompatibile con la responsabilità dell'imputato (per l'appunto, per l'omessa tenuta della contabilità).

La sentenza impugnata ha affrontato la questione posta dalla sentenza rescindente ovvero la necessità di valutare la portata probatoria da attribuirsi alla sentenza di condanna irrevocabile che ha imputato a Fortunati, amministratore unico, successore del ricorrente nella gestione della società, l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili, quanto ai fatti oggetto della condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000.

La valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine a quanto affermato nella sentenza irrevocabile è oggetto dell'unica articolata censura del ricorrente, secondo il quale dall'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile la Corte di appello avrebbe dovuto far conseguire il convincimento dell'esistenza delle scritture obbligatorie, così da escludere che al tempo della gestione del ricorrente esse non fossero state formate, con la conseguenza che della distruzione delle medesime nerispondeva solo Fortunati, ai sensi dell'art. 74 d.lvo n. 74 del 2000.

3. In via preliminare deve rilevarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2009, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale «laddove consente l'acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato e, quindi, l'utilizzabilità di tale mezzo di prova documentale oltre i casi e i limiti di efficacia probatoria previsti in via

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

generale dal combinato disposto degli artt. 234 e 236 cod. proc. pen.», ha precisato la portata della disposizione.

In particolare, nella sentenza si è evidenziato che «acquisizione del dato probatorio e sua valutazione ed utilizzazione sono momenti certamente distinti, ma altrettanto certamente non autonomi. Numerose disposizioni del codice, nel prevedere l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni e la finalità, in tal modo fissandone anche i limiti di utilizzabilità. Tra le altre, a titolo di mero esempio, possono essere indicate le disposizioni degli artt. 187 (sentenza n. 129 del 2008), 197-*bis* (ordinanza n. 265 del 2004 e sentenza n. 381 del 2006), 236 e 238, comma 4, del codice di procedura penale» sicché ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza n. 159 del 1996, la Corte costituzionale ha affermato che l'art. 238-*bis* «si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio».

Nella sentenza, muovendo dalla premessa che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova, la Corte costituzionale ha affermato che «la sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio; tuttavia, neppure può essere equiparata alla prova orale», precisando- in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile - che il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione - nel quale, del resto, non sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio, se non in ordine all' *an* dell'acquisizione - ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione.

Nella sentenza si afferma cioè «che una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. Nel corso del dibattito, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, non si potrà non tenere conto del tipo di procedimento (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi. D'altra parte, la scelta del legislatore di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio scaturente dagli esiti di altro processo conclusosi con sentenza irrevocabile e di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi - tutto ciò nel quadro delle prospettive eventualmente contrapposte, da misurare, come si è detto, nel contraddittorio dibattimentale - si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistema processuale, della pregiudiziale penale: la quale, al contrario, proiettava in termini di vincolatività il giudicato esterno nel processo "pregiudicato". Il tutto sottolineando, per altro verso, come

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell'imputato, alla cui salvaguardia il parametro costituzionale invocato è stato posto».

In continuità con i principi affermati dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidatasi sul tema, ha affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 – 01,Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 15/12/2015 (dep. 2016), Daccò, Rv. 266338 – 01).

Questa Corte ha, altresì, affermato che detta sentenza può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 – 01: principio affermato in relazione ad una fattispecie relativa a sentenza assolutoria dal reato di falsa testimonianza utilizzata per la verifica di attendibilità di un teste esaminato nel giudizio "ad quem").

Di conseguenza la sentenza passata in giudicato non ha il valore di piena prova nel senso che non vincola il giudice del diverso procedimento, non reintroducendo la pregiudizialità penale esclusa espressamente dall’art. 2 cod. proc. pen.

Deve, cionondimeno, rilevarsi che quanto affermato non significa che il Giudice possa ignorare la sentenza acquisita, in quanto le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 – 01: principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’utilizzazione di fatture relative ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

operazioni inesistenti, la cui esistenza era stata invece affermata in una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione, riguardante l'emissione di dette fatture, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.).

La portata di questo principio è stata specificata nel senso che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., che riguardano una pre-condizione del giudizio in corso, non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi. (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207 – 01: nella specie la pre - condizione era costituita dall'esistenza di una associazione per delinquere).

Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, l'articolata doglianza formulata dal ricorrente non risulta meritevole di accoglimento.

4. In primo luogo, va rilevato che la Corte di appello non ha trascurato di considerare quanto affermato nella pronuncia del Gup del Tribunale di Torino, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Torino in data 17 ottobre 2014, irrevocabile il 15 luglio 2016 che ha condannato Andrea Fortunati per la violazione dell'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000.

Tale accertamento è stato valutato dalla sentenza impugnata – in conformità al principio enunciato dalla sentenza rescindente – e, alla luce degli ulteriori elementi di cui la Corte di appello di Torino ha dato conto, non è stato ritenuto inconciliabile con l'affermazione di responsabilità di Defina.

Sul punto va rilevato che, come dedotto dal difensore, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, d. lgs cit., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016 Rv. 267102 – 01).

Si è, infatti, specificato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, pertanto, non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Rv. 272034 – 01).

Sulla base di tali arresti, il ricorrente ha, quindi, ritenuto che la condanna di Fortunati abbia necessariamente comportato l'accertamento della esistenza delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scritture contabili obbligatorie, che, altrimenti non sarebbero potute essere oggetto di occultamento o distruzione, riflettendosi tale accertamento sulla imputazione di omessa tenuta delle dette scritture contabili nei confronti del ricorrente.

Fondandosi la condanna del Fortunati sull'accertamento dell'esistenza delle scritture al momento della sua gestione della società, non potrebbe affermarsi l'omessa tenuta delle stesse in quanto inesistenti da parte del precedente amministratore, attuale ricorrente.

4.1. Si tratta di doglianza che non coglie nel segno, in quanto, fermo restando il principio sopra indicato in tema di occultamento e distruzione delle scritture contabile di cui al reato tributario, va rilevato che la sentenza impugnata non ha "sconfessato" l'accertamento del fatto posto alla base della sentenza irrevocabile, ma ha effettuato una non illogica valutazione giuridica dei fatti ivi accertati, lì dove ha rilevato che la mancata esibizione delle scritture contabili (ritenuta alla base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.lgs. n. 74 del 2000) non equivalesse alla prova che esse fossero state formate in precedenza.

Ne consegue che la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio sancito dall'art. 238-*bis* cod. proc. pen. valorizzando la natura non vincolante della sentenza irrevocabile quanto all'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio, dando peraltro conto della circostanza che detta sentenza non contenesse alcun approfondimento in merito alla esistenza della documentazione.

5. Consegue da quanto finora affermato che anche le ulteriori doglianze, con le quali la difesa contesta l'erronea applicazione della regola di valutazione posta dall'art. 238-*bis* cod. proc. pen., non sono fondate.

Una volta spiegata la portata contenutistica della sentenza irrevocabile, nel senso della non certa esistenza delle scritture, la sentenza impugnata ha evidenziato la mancanza di ulteriori elementi alla luce dei quali affermare che il ricorrente abbia tenuto la documentazione contabile obbligatoria.

La sentenza ha, infatti, adeguatamente dato conto delle risultanze istruttorie dalle quali è emersa la prova della bancarotta fraudolenta documentale, essendo state acquisite, per il periodo di gestione del ricorrente, solo fatture emesse per gli anni 2009 e 2010 e altra documentazione, ma non le scritture obbligatorie.

A questo proposito, i Giudici di appello hanno, in particolare, correttamente posto in rilievo che il curatore non aveva rinvenuto alcuna documentazione e che Andrea Fortunati, irreperibile, nulla gli aveva consegnato; che, nel corso della perquisizione nei locali della società, volta a rintracciare documentazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concernente le annualità di gestione del ricorrente, l'amministratore in carica Fortunati non aveva esibito la documentazione richiesta, indicando che la documentazione era presso lo studio "CAF and Partners", dal quale, tuttavia, furono consegnati soltanto il registro IVA acquisti e vendite per gli anni 2009-2010, le buste paga per i mesi di marzo e aprile degli anni 2010 e 2011 e altra documentazione che, come riferito dal curatore, non aveva consentito di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita.

Inoltre, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che lo stesso Defina aveva spontaneamente dichiarato che tutta la documentazione era presso un locale posto al di sopra della sede della società fallita che, tuttavia, non risulta essere stato individuato dai Carabinieri in sede di perquisizione.

In conclusione, i Giudici di appello, pur muovendo dall'affermazione che non vi era stata una fittizia cessione della società ad Andrea Fortunati, hanno puntualmente spiegato le ragioni della mancata tenuta delle scritture obbligatorie, quali il libro giornale e il libro degli inventari, rimarcando, peraltro, come l'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile, nel complessivo quadro probatorio, non abbia apportato significativi elementi nel senso prospettato dalla difesa del ricorrente.

6. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 18/09/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale